

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 2 – 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E DISPOSIZIONI CORRELATE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

Il 21 gennaio 2020 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 3/2020), un progetto di legge contenente modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 in materia di variazioni provinciali e comunali e, a questa correlate, a disposizioni della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. La legge regionale n. 25 del 1992, in adesione del dettato dell’articolo 133 della Costituzione individua le diverse possibili fattispecie di variazione delle circoscrizioni comunali e ne definisce il relativo iter procedimentale, articolato nella fase di iniziativa, giudizio di meritevolezza e conseguente indizione e svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate. Tra le diverse modifiche apportate si segnala quella relativa al programma regionale in materia di variazione di circoscrizioni comunali, la cui disciplina è stata interamente riscritta adeguandola alle normative nel frattempo intervenute (parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n.31 del 2017) e dettando nuovi criteri direttivi alla Giunta regionale per la sua predisposizione.

Altre modifiche interessano l’articolo 5 della legge regionale n.25 del 1992 e sono relative allo snellimento del procedimento del giudizio di meritevolezza, consentendo, tra l’altro, in taluni casi espressamente disciplinati, di procedere alla fusione di comuni a prescindere da tale giudizio. Si evidenzia inoltre l’articolo 6, afferente le procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, la cui modifica comporta la reintroduzione del quorum per la validità della consultazione referendaria per le fusioni di comuni, in tal modo potendosi approvare il quesito referendario solo nel caso in cui, ciascuno dei comuni, abbia partecipato con almeno il 50% degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Infine si segnala l’inserimento dell’articolo 7bis, contenente disposizioni finalizzate a favorire i processi di fusione partecipata e consapevole delle popolazioni locali e che prevede, da parte dei comuni interessati, l’effettuazione di sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni, sondaggi che verranno svolti secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi. Da ultimo il nuovo articolo 8bis interviene sulla ripartizione delle spese per lo svolgimento dei referendum, prevedendo la compartecipazione alle stesse dei comuni interessati al processo di fusione, laddove l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal CAL, oppure dagli enti locali medesimi (rimanendo a totale carico della Regione il costo delle procedure referendarie conseguenti ad iniziative legislative della Giunta regionale e dei consiglieri regionali).

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell’archivio “Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente”

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI.

Il **21 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 4/2020) una legge per la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti con la quale si introduce, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, una disciplina per il riconoscimento e l'individuazione della rete dei cammini veneti (RCV), concorrendo anche ad implementare l'offerta culturale e turistica regionale. La RCV è costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico e ricomprende: itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa; cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate o a seguito di intese con altre Regioni o con enti locali; cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale. La legge è, pertanto, finalizzata a costituire una rete regionale dei cammini ed individua al contempo quali soggetti gestori gli enti locali, gli enti gestori delle aree protette naturali regionali, gli enti parco regionali e nazionali, le associazioni pro loco, i gruppi di azione locale, le associazioni rappresentative del settore turistico e culturale, gli enti religiosi e infine i consorzi di gestione costituiti fra tali soggetti. Alla Giunta regionale viene demandato il compito di riconoscere, dopo averne definito le modalità, i cammini locali di interesse regionale e di istituire un registro della rete dei cammini veneti, pubblicato in una apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche, da promuovere nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale. Di particolare interesse appare, altresì, la norma relativa ai punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati che possono essere ricavati in fabbricati rurali o in parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola; in fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo; ovvero in immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini. Al riguardo viene espressamente previsto che tali immobili possono essere utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito e che qualora gli stessi siano nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici possono essere concessi in uso, anche gratuito, alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Infine, la norma finanziaria stanZIA, per l'esercizio 2020, 500.000,00 euro per gli interventi di promozione dei cammini realizzati dai soggetti gestori, rinviando per gli esercizi successivi agli stanziamenti di bilancio.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

**[Clicca qui per non ricevere più
questa newsletter](#)**